

STATUTO
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Ente del Terzo Settore
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata – Scopi
Art. 1 - Il presente Statuto regge la Fondazione denominata “Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Ente del Terzo Settore” ed in forma abbreviata “ISPI ETS” (nel presente Statuto anche solo “ISPI”).
Art. 2 - L’ISPI ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di sedi secondarie e delegazioni altrove in Italia e all’estero.
Art. 3 - L’ISPI ha durata illimitata e non ha finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Qualora vi sia l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione, essi dovranno essere destinati esclusivamente allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. L’ISPI persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale, di cui al successivo art. 4. L’ISPI può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L’ISPI può esercitare, a norma dell’art. 7 del D.Lgs 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 4 - L’ISPI ha per oggetto le attività di interesse generale di cui alle lettere d), g), h), i) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e, nello specifico, lo studio e la divulgazione della problematica relativa ai rapporti internazionali nell’intera accezione del termine ed in particolare nei loro aspetti politico-culturali, economici, istituzionali, strategici. L’ISPI per il raggiungimento del proprio oggetto si vale degli strumenti e delle iniziative volta a volta ritenuti più opportuni, anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati, italiani od esteri, aventi finalità analoghe. L’ISPI in particolare, anche nell’ottica della promozione internazionale del “sistema Italia”, può, fra l’altro: ◆ effettuare, promuovere, coordinare, partecipare a studi e ricerche, conferenze, seminari, convegni, dibattiti;

- ◆ pubblicare periodici, monografie, raccolte di documenti, bollettini di informazione;
- ◆ istituire una biblioteca ed emeroteca specializzata ed un archivio di atti e documenti, a tal fine rilevando anche biblioteche, emeroteche, archivi, fondi documentari di terzi;
- ◆ organizzare corsi e cicli di lezioni di preparazione, formazione ed aggiornamento;
- ◆ istituire ed erogare borse, premi, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche presso l'ISPI stesso o altrove;
- ◆ collaborare con i competenti organi dello Stato predisponendo relazioni, studi, raccolta di documenti su temi di politica internazionale;
- ◆ favorire la costituzione, o l'ingresso nel proprio ambito, nelle forme organizzative che saranno ritenute opportune, di enti specializzati in tematiche internazionali aventi lo scopo di studiare particolari problematiche o particolari aree geografiche. Tali enti dovranno avere una propria autonomia gestionale e funzionale e, di regola, propri finanziamenti: essi potranno operare nell'ambito dell'ISPI ed usufruire della sua collaborazione ed assistenza, esclusivamente nei limiti in cui svolgeranno attività di interesse dell'Istituto, sotto il suo controllo e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- ◆ promuovere la costituzione e partecipare a società specializzate per la gestione di attività editoriali e di formazione o di altre attività e servizi anche verso corrispettivo, purché funzionali rispetto agli scopi dell'ISPI;
- ◆ svolgere ogni altra attività che venga riconosciuta utile per il conseguimento delle finalità istituzionali, utilizzando opportunamente le strutture a disposizione, ivi compresa la propria sede.

TITOLO II

Partecipanti

Art. 5 - Possono essere Partecipanti all'ISPI persone fisiche e giuridiche, enti, nonché amministrazioni, associazioni e fondazioni pubbliche e private. Il numero dei Partecipanti è illimitato.

La partecipazione all'ISPI comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi dell'Istituto.

Art. 6 - I Partecipanti all'ISPI si distinguono in fondatori, emeriti, sostenitori ed ordinari, in funzione della quota annuale versata.

Tutti i Partecipanti all'ISPI si impegnano a sostenere l'Istituto per non meno di un triennio, tacitamente rinnovato salvo disdetta comunicata secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

I Partecipanti fondatori verranno inizialmente individuati nella delibera di adozione del presente Statuto esclusivamente in ragione del sostegno continuativo all'ISPI fin dalle sue origini o della significativa contribuzione al suo rilancio dopo il commissariamento nel 1987.

I Partecipanti fondatori garantiscono all'Istituto una quota associativa annuale pari al doppio della quota dei Partecipanti emeriti.

A decorrere dal secondo triennio di operatività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, ove riceva una designazione unanime da parte del Presidente, dei Vice presidenti e dell'Amministratore Delegato (in seguito collegialmente "la Presidenza") in accordo con i Partecipanti fondatori iniziali attribuisce la qualifica di Partecipante fondatore ad altri partecipanti fermo restando che il numero complessivo dei Partecipanti fondatori non potrà in alcun caso eccedere

le sei unità. Possono essere qualificati Partecipanti fondatori i partecipanti che risultino essere tali da almeno due trienni consecutivi, che:

- si caratterizzino per indipendenza,
- non siano sottoposti a influenza, ove si tratti di enti diversi da persone fisiche, da parte di soggetti esteri,
- intrattengano relazioni internazionali continuative coerenti con la natura e le finalità dell'Istituto,
- si impegnino formalmente a versare la quota prevista per i Partecipanti fondatori,
- presentino un profilo che possa assicurare alla compagine dei Partecipanti fondatori una pluralità di esperienze, settori e ambiti operativi, garantendo una opportuna diversificazione e valorizzando il principio di eterogeneità, funzionale alla missione della Fondazione.

I Partecipanti fondatori, emeriti, sostenitori e ordinari si impegnano a sostenere l'ISPI mediante il versamento di quote che il Consiglio di Amministrazione determinerà, di ammontare progressivamente inferiore, che dovranno essere versate, sempre per non meno di un triennio.

L'adeguamento dell'ammontare delle quote minime viene deliberato ai sensi del presente articolo dal Consiglio di Amministrazione. Sarà peraltro in facoltà di ciascun Partecipante di chiedere per iscritto, nei 60 giorni dalla relativa comunicazione, che la nuova quota non sia ad esso applicabile per il periodo associativo triennale in corso. In mancanza di detta richiesta, il Partecipante sarà tenuto al versamento della quota aggiornata per il residuo periodo del triennio in corso e per i suoi eventuali rinnovi, ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7 - Le domande di partecipazione all'ISPI vengono sottoposte, a cura del Presidente, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione si pronunzia su di esse insindacabilmente.

Fermo quanto previsto per i Partecipanti fondatori il passaggio dall'una all'altra categoria di partecipanti non richiede approvazione da parte del Consiglio che prende atto dell'impegno al versamento della quota richiesta per l'appartenenza alla diversa categoria cui il Partecipante intenda appartenere.

Art. 8 - Ogni Partecipante deve, all'atto della comunicazione della sua ammissione, versare l'intero ammontare della prima annualità della quota associativa prevista ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo le quote dovute per le altre annualità.

Fermo quanto infra previsto all'art. 10, il partecipante in mora nel versamento della quota associativa non può esercitare i diritti spettantegli, fatta salva la possibilità del Presidente di derogare a questo principio, motivando la deroga al Consiglio Generale.

Art. 9 - La partecipazione all'ISPI impegna sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione.

La partecipazione si intende rinnovata tacitamente di triennio in triennio, ove la disdetta non sia comunicata al Presidente dell'ISPI per lettera raccomandata o PEC almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di partecipazione triennale. Quando per precisa norma del proprio Statuto un ente o una organizzazione non può assumere impegni pluriennali, in via eccezionale ed in deroga a quanto fissato al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'ISPI può deliberare che la partecipazione venga rinnovata di anno in anno; tale rinnovo avviene tacitamente, salvo disdetta comunicata tramite lettera raccomandata o PEC almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo partecipativo annuale.

Art. 10 - Il rapporto partecipativo si scioglie anticipatamente:

- ◆ per morte del partecipante persona fisica, per estinzione o scioglimento del Partecipante non persona fisica, o per l'impossibilità del Partecipante, derivante da norme inderogabili di legge, di continuare a versare le quote annuali;
- ◆ per esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato di Garanzia, allorché il Partecipante abbia commesso gravi violazioni delle norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ISPI, ovvero allorché ricorrano altre situazioni di particolare gravità che rendano incompatibile la sua partecipazione all'ISPI. Il mancato versamento delle quote di partecipazione dovute, dopo due solleciti scritti a distanza di almeno un mese l'uno dall'altro, costituisce di per sé senza altro motivo grave violazione degli obblighi partecipativi ai sensi del presente articolo.

In ogni caso di scioglimento anticipato del rapporto il Partecipante è tenuto all'integrale versamento della quota dovuta per l'anno solare in corso (oltre che per il periodo fino al compimento del triennio, se causa dello scioglimento è la esclusione per mancato versamento della quota di partecipazione).

In caso di cessazione del rapporto partecipativo per qualsiasi causa il Partecipante non può ripetere le quote versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ISPI.

Anche in deroga a quanto precedentemente previsto, i Partecipanti fondatori rimangono tali fino a quando è garantita la continuità contributiva salvo che sopraggiungano gravissimi motivi di incompatibilità con le finalità e la missione della Fondazione e il Consiglio Generale, con una maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole degli altri Partecipanti fondatori ivi rappresentati, non ne deliberi la revoca, motivandone la causa.

Art. 11 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere istituita la categoria dei "Partecipanti individuali".

Sono "Partecipanti individuali" le persone fisiche che si impegnano a versare una quota di adesione annua nella cifra inferiore a quella cui sono tenuti i Partecipanti fondatori, emeriti, sostenitori ed ordinari, fissata dal Consiglio di Amministrazione. I "Partecipanti individuali" acquisiscono il diritto di ricevere tutte le pubblicazioni dell'Istituto e di essere invitati a partecipare a tutte le manifestazioni alle condizioni che di volta in volta potranno essere fissate. I Partecipanti individuali possono partecipare, se invitati, alle riunioni dei Consigli Generali senza diritto di voto.

L'adesione all'ISPI quale Partecipante individuale impegna per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove la disdetta non sia comunicata al Presidente dell'ISPI con lettera raccomandata o PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

TITOLO III

Organi dell'ISPI

Art. 12 - Gli organi dell'ISPI sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato di Garanzia;
- e) l'Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Art. 13 - Il Consiglio Generale:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte del Presidente, dei Vice presidenti e dell'Amministratore Delegato in scadenza, redatte in base ai criteri di cui all'art. 18;
- b) nomina il Presidente e i Vice presidenti (fino a un massimo di tre) quali designati dal Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra il voto contrario dei due terzi dei Partecipanti;
- c) nomina i membri dell'Organo di Controllo e revisione legale dei conti;
- d) nomina i membri del Comitato di Garanzia;
- e) delibera sul bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa dell'attività svolta; delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo corredato da una sintetica relazione programmatica del Consiglio di Amministrazione stesso e ratifica le eventuali sue variazioni;
- f) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto, nonché su di ogni altra materia prevista dallo Statuto o ad esso sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi della Fondazione, come pure sull'eventuale scioglimento della Fondazione;
- g) determina gli indirizzi generali e i programmi pluriennali di attività dell'Istituto ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi della Fondazione;
- h) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento ed alle modalità con cui i Partecipanti e la struttura dell'ISPI individuano i candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno, in ogni caso per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

Il Consiglio Generale si riunisce in via straordinaria su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti Partecipanti che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Partecipanti. In caso di particolare urgenza, il Consiglio Generale si riunisce per diretta decisione del Presidente.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, almeno venti giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera raccomandata o tramite posta elettronica recante l'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza sua o dei Vice presidenti, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio Generale nomina tra i presenti un Segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Generale e determina il modo di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Generale si tengano, o che ad esse si possa comunque partecipare, per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire al Consiglio Generale, per mezzo di rappresentante legale o di persona munita di semplice delega, i Partecipanti fondatori, emeriti, sostenitori, ordinari e, se invitati, anche i "Partecipanti individuali", in regola con il pagamento della quota di partecipazione. Ogni Partecipante fondatore, emerito, sostenitore e ordinario ha diritto ad un numero di voti in proporzione alla quota di partecipazione annuale versata nella misura di un voto per ogni mille euro.

Tuttavia, nessun Partecipante può disporre più del 10% dei voti complessivamente spettanti ai Partecipanti.

Ciascun Partecipante può richiedere al Presidente, con congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea, di conoscere il numero di voti spettanti a ciascun Partecipante.

Nessun Partecipante può rappresentare nel Consiglio Generale più di altri tre Partecipanti.

Il Presidente può invitare a partecipare al Consiglio Generale personalità che non siano rappresentanti dei soci, senza diritto di voto.

Art. 16 - Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con l'intervento anche per delega di tanti Partecipanti che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai Partecipanti; in seconda convocazione esso è validamente costituito con l'intervento anche per delega di tanti Partecipanti che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti ai Partecipanti.

Il Consiglio Generale può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale, salve espresse diverse previsioni di legge o di statuto, delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Partecipanti intervenuti alla riunione. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto devono essere assunte, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Partecipanti e almeno i due terzi dei voti dei partecipanti fondatori.

Per lo scioglimento dell'ISPI occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti i Partecipanti e almeno i due terzi dei voti dei Partecipanti fondatori.

In caso di proposta di scioglimento dell'ISPI, per la convocazione del relativo Consiglio Generale vale quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, relativamente alle formalità di convocazione anche tramite Gazzetta Ufficiale.

Le deliberazioni del Consiglio Generale, entro trenta giorni dalla data della riunione del Consiglio stesso, devono essere portate a conoscenza di tutti i Partecipanti, mediante lettera. Esse vincolano tutti i Partecipanti anche se assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Fermo quanto previsto dall'art. 13, il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità non necessariamente già facenti parte del Consiglio stesso che si caratterizzano per indipendenza, esperienza istituzionale, imprenditoriale, accademica e comunque di rilevanti pregressi e perduranti rapporti internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione designa dei Vice presidenti in numero non superiore a tre.

Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile per un solo mandato, così come i Vice presidenti, fatta eccezione per i membri espressione della struttura dell'Istituto che possono essere rieleggibili per ulteriori due mandati.

Il Presidente è investito, con firma libera, della rappresentanza legale dell'ISPI di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attività; vigila e, occorrendo, impartisce ogni opportuna direttiva affinché siano attuate le deliberazioni degli altri organi per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione; svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto.

Il Presidente vigila sull'attività del "Comitato Scientifico", di cui al successivo art. 20, e assicura che la stessa sia conforme alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, può nominare commissioni scientifiche permanenti, con funzioni meramente consultive su specifiche tematiche internazionali e su specifiche aree geografiche.

Il Presidente può nominare, qualora necessario, commissioni di studio, o gruppi di lavoro, non permanenti, per l'analisi e lo studio di particolari problematiche internazionali o attinenti l'Istituto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice presidente più anziano di età; in caso di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni spettano all'altro Vice presidente più anziano o al Consigliere più anziano. La firma del sostituto fa senz'altro prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è composto da un numero minimo di membri pari a 9 e un numero massimo di membri pari a 14.

Nell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale si attiene ai seguenti criteri:

- tre saranno nominati fra i Partecipanti fondatori;
- tre saranno nominati fra i Partecipanti emeriti che tali siano da almeno tre trienni consecutivi;
- due saranno nominati fra gli altri Partecipanti (sostenitori e ordinari) che tali siano da almeno tre trienni consecutivi,
- uno sarà nominato fra soggetti designati tra dipendenti o collaboratori della Fondazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Consiglio Generale sulla base delle proposte della Presidenza sentito il Consiglio di Amministrazione uscente. La Presidenza formulerà la proposta considerando la storia associativa dei potenziali candidati e badando ad assicurare una pluralità di esperienze, settori e ambiti operativi, garantendo una opportuna diversificazione nella composizione del Consiglio e valorizzando il principio di eterogeneità, funzionale alla missione della Fondazione.

Ai partecipanti membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei rappresentanti dei fondatori e dei membri espressione della struttura, è consentito un numero massimo di due mandati consecutivi, alla cessazione dei quali non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, su proposta del Presidente e dei Vice presidenti, almeno sei mesi prima del Consiglio Generale in cui è prevista l'elezione del Presidente della Fondazione, una Commissione di Saggi composta da un minimo di tre e un massimo di cinque persone, al fine di indicare al Consiglio, sentiti i Partecipanti che ne facciano richiesta, il candidato alla Presidenza ritenuto più idoneo. Il Presidente dovrà essere scelto tra personalità non necessariamente già facenti parte del Consiglio e che si caratterizzano per indipendenza, esperienza istituzionale, imprenditoriale, accademica e comunque di rilevanti pregressi e perduranti rapporti internazionali;
- b) il Consiglio di Amministrazione, quale determinato dal Consiglio Generale, all'inizio del suo mandato e alla luce delle risultanze del lavoro della Commissione dei Saggi, elegge, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e dei fondatori e sentita la struttura, il Presidente e i Vice presidenti (sino a un massimo di tre). Qualora il Presidente e i Vice presidenti non siano già membri del Consiglio di Amministrazione, questi ne entrano a far parte per la sua durata residua;
- c) può nominare a maggioranza qualificata di cui al paragrafo precedente un Presidente onorario. Il Presidente onorario è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Garanzia e del Comitato Scientifico pur non avendo diritto di voto;
- d) adotta i regolamenti necessari al funzionamento proprio e degli uffici e funzioni dell'ISPI;
- e) predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da trasmettere al Consiglio Generale;
- f) compie ogni atto ed assume ogni iniziativa necessaria od utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione che non sia espressamente demandata dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altro organo.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto può compiere ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria (e così pure ogni atto di disposizione) del patrimonio sociale.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione quale determinato dal Consiglio Generale, sentita la struttura, nomina - tra i propri membri o tra personalità esterne al Consiglio - con una maggioranza dei due terzi comprensiva dei rappresentanti dei Partecipanti fondatori un Amministratore Delegato, determinandone all'atto della nomina le attribuzioni nell'ambito dei poteri attinenti alla gestione. La carica di Amministratore Delegato - al quale spetta, come per il Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio con firma libera nell'ambito dei poteri attribuitigli - può essere affidata anche a uno dei Vice presidenti, che in questo caso viene denominato "Vice presidente esecutivo".

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie specifiche attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (ivi compresi il Presidente, il o i Vice presidenti) determinando durata e limiti della delega.

Non possono essere delegate ma sono riservate al Consiglio di Amministrazione le attribuzioni relative alla nomina dell'Amministratore Delegato, alla nomina del Comitato Scientifico, alla nomina del personale con incarichi direttivi, nonché quelle concernenti la redazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale con le relative relazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento degli scopi dell'Istituto, si avvale di un "Comitato Scientifico" di cui provvede alla nomina, su proposta del Presidente, fissandone contemporaneamente poteri, durata e il numero dei componenti, scelti in base alla loro riconosciuta competenza nello studio della realtà internazionale considerata nei più diversi aspetti.

Un membro del Comitato Scientifico viene nominato tra soggetti designati dal Ministero degli Affari Esteri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a definirne la struttura interna nominando il "Presidente del Comitato Scientifico" e affidando altri eventuali incarichi sempre di carattere scientifico; il "Presidente del Comitato Scientifico" ha la responsabilità dell'attività del "Comitato Scientifico", sia verso la Presidenza che verso il Consiglio di Amministrazione dell'ISPI. La carica di Presidente del Comitato Scientifico può essere affidata anche a uno dei Vice presidenti.

Il "Comitato Scientifico" promuove e favorisce l'attività culturale dell'Istituto, formulando alla Presidenza dell'ISPI, tramite il suo Presidente, proposte e pareri non vincolanti.

I membri del "Comitato Scientifico" hanno la responsabilità scientifica delle ricerche, degli studi, delle pubblicazioni e delle manifestazioni da essi promossi.

I membri del "Comitato Scientifico" svolgono la loro attività scientifica sulla base delle scelte, delle procedure, delle decisioni di spesa stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPI.

Il "Comitato Scientifico" - tramite il suo Presidente - riferisce al Presidente dell'ISPI sullo svolgimento della propria attività.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene per lettera raccomandata o tramite posta elettronica contenente l'ordine del giorno e la pertinente documentazione, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, tramite posta elettronica spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, salvo diverse disposizioni di legge o statutarie, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e, salvo quanto previsto agli artt. 19 lett. a) e b) e 20 del presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, o che ad esse si possa partecipare, per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 22 - Il Comitato di Garanzia è presieduto dal precedente Presidente dell'ISPI ed è composto, quali membri di diritto, dai precedenti Presidenti e Vice presidenti, nonché da un massimo di tre membri nominati dal Consiglio Generale tra esponenti, anche non partecipanti, del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione.

Tutti i membri del Comitato di Garanzia durano in carica un triennio e sono rieleggibili una volta.

Il Presidente e il Vice presidente Esecutivo/Amministratore Delegato dell'ISPI ne fanno parte di diritto mentre il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato.

Il Presidente del Comitato di Garanzia è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Comitato di Garanzia si riunisce periodicamente per sovrintendere a che l'attività dell'ISPI sia coerente con il rispetto dei principi ispiratori e dell'indipendenza; per verificare l'armonico svolgimento dell'attività dell'ISPI nelle sue varie articolazioni e il rispetto dello Statuto, o sottoporre agli organi dell'Istituto proposte su quanto di competenza di ciascuno di essi.

Art. 23 – Il Consiglio Generale nomina un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

Il Consiglio Generale nomina il Presidente del collegio, scegliendolo tra i tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo; svolge altresì la revisione dei conti esercitando il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dell'ISPI secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis del Codice Civile e dall'art. 37 del DL n. 39 del 27/01/2010.

Spetta all'Organo di Controllo il compito di redigere e trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente le proprie osservazioni sul progetto di bilancio della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dello stesso. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

I Sindaci hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Generale e alle sedute del Consiglio di Amministrazione se nominato. A tal fine devono essere tempestivamente avvertiti della data di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

I Sindaci possono altresì prendere visione, in qualsiasi momento, delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati, dei verbali degli organi collegiali e di qualsiasi altro documento e possono ispezionare, anche individualmente, carte e registri concernenti l'amministrazione e la contabilità.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'emolumento e le altre indennità dovute ai Sindaci sono determinate con deliberazione del Consiglio Generale. Per tutto quanto non espresso nel presente è fatto rinvio all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - L'ISPI istituisce e tiene i libri bollati previsti per gli Enti del Terzo Settore ed ogni altro libro e scrittura contabili richiesti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 25 - Fermo quanto previsto all'art. 23, ai componenti gli organi associativi possono unicamente essere rimborsate le spese sostenute per l'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia assegnare un compenso ai propri componenti muniti di particolari incarichi.

TITOLO IV

Patrimonio – Bilanci

Art. 26 - Il patrimonio dell'ISPI è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- 2) dal diritto di uso del Palazzo Clerici in Milano, secondo le leggi e gli atti di concessione;
- 3) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione;
- 4) dai libri, dalle carte, dai manoscritti, dagli arredi, dalle raccolte, dagli impianti dell'Istituto;
- 5) da ogni altro bene o disponibilità conferito al patrimonio da associati o terzi.

Art. 27 - L'ISPI provvede allo svolgimento della propria attività con i mezzi che gli derivano:

1. dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario;
2. dalle rendite del patrimonio;
3. dai contributi dello Stato;
4. da eventuali contributi di regioni, province, comuni e di altri enti o soggetti pubblici o privati;
5. dalle quote di partecipazione;
6. dai proventi di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 28 - L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in corso deve essere presentato all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, tenendo conto dei risultati degli esercizi degli anni precedenti.

Il bilancio preventivo deve essere comunicato all'Organo di Controllo entro il 30 ottobre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. I Sindaci riferiscono al Consiglio Generale, con propria relazione scritta, sulle risultanze del consuntivo e sulla impostazione del preventivo, nonché sulle relative variazioni.

Le variazioni al bilancio preventivo che si rendessero necessarie durante l'esercizio sono provvisoriamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale immediatamente successivo.

TITOLO V

Liquidazione

Art. 29 - Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto può essere disposta dal Consiglio Generale dei partecipanti. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con le maggioranze previste dal quarto comma dell'Art. 16. Il Consiglio Generale che delibera la messa in liquidazione dell'Istituto dovrà pure provvedere, con votazione presa a maggioranza assoluta dei partecipanti,

alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

Durante il periodo della liquidazione rimane in carica l'Organo di controllo e revisione legale.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocato il Consiglio Generale per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione.

In ogni caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Per tutto quanto non espresso nel presente è fatto rinvio all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Le deliberazioni relative saranno prese dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Art. 30

Disposizioni transitorie:

1. Le previsioni del presente Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ISPI e decorsi 30 giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro competente.
2. Per garantire la coerenza e la continuità d'azione dell'Istituto, il Presidente, i Vice presidenti e l'Amministratore Delegato nominati conformemente alle previsioni statutarie previgenti rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi esponenti da parte del nuovo Consiglio.
3. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà eletto dal Consiglio generale che delibererà secondo le regole dettate per la previgente assemblea sulla base delle proposte della Presidenza uscente, che formulerà la proposta secondo le procedure precedentemente vigenti, considerando la storia associativa dei potenziali candidati e assicurando una pluralità di esperienze, settori e ambiti operativi, garantendo una opportuna diversificazione nella composizione del Consiglio e valorizzando il principio di eterogeneità, funzionale alla missione della Fondazione.
4. I Partecipanti precedentemente associati a ISPI conservano l'anzianità di partecipazione acquisita conformemente alle previsioni statutarie antecedenti alla adozione del presente nuovo Statuto.
5. L'anzianità di carica acquisita rileva per l'eventuale rieleggibilità dei vicepresidenti essendo equiparato il periodo di durata in carica dall'ultima elezione al rinnovo delle cariche come un triennio completo.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

